



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari  
forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca*

**Schema di “Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che modifica il Decreto Interministeriale 22 febbraio 2018, n.2026 sulla *Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche*”**

**VISTO** il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

**VISTO** il decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 105, concernente “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, e, in particolare, l’articolo 4 comma 5-quater;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi



*Al Ministro delle politiche agricole alimentari  
forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca*

postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed, in particolare, l’art. 34, comma 1;

**VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in particolare, l’art. 64, comma 5 bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della salute del 18 dicembre 2017 n. 14771 che istituisce l’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 22 febbraio 2018, n.2026 che definisce le modalità di riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche;

**VISTO** il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2018, n.97, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

**VISTO** decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n.25 recante l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9 del decreto -legge 12 luglio 2018, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018,n.97;

**CONSIDERATO** che il Piano d’azione per il futuro della produzione biologica nell’Unione europea COM (2014) 179 final del 24 marzo 2014, tra le 10 azioni previste, colloca anche “Azione 4 - Biologico e Green Public Procurement - Stimolare l’utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l’applicazione del metodo biologico anche nella gestione del verde delle aree pubbliche”;



*Al Ministro delle politiche agricole alimentari  
forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca*

**CONSIDERATO** che il Fondo istituito con il comma 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione scolastica;

**RITENUTO OPPORTUNO** destinare quota parte del suddetto Fondo a tutte le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento a ciascun anno scolastico, al fine di realizzare le iniziative di informazione e promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione scolastica;

**CONSIDERATO** che la ripartizione del suddetto Fondo non deve determinare fenomeni distorsivi derivanti dall'applicazione di criteri basati esclusivamente su una proporzione lineare del numero di pasti erogati;

**CONSIDERATO** che l'erogazione di un numero elevato di pasti comporta, per ciascuna stazione appaltante e soggetto erogante, economie di scala e misure di razionalizzazione degli acquisti non realizzabili in realtà che erogano un numero limitato di pasti;

**RITENUTO OPPORTUNO** determinare un tetto massimo al contributo erogabile a ciascuna stazione appaltante e soggetto erogante, al fine di limitare gli effetti distorsivi e tenendo in considerazione le economie di scala derivanti dall'erogazione di un numero elevato di pasti;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del XXX;

**Articolo 1**

*(Modifiche al Decreto Interministeriale 22 febbraio 2018, n.2026)*

1. L'art. 3 del Decreto Interministeriale 22 febbraio 2018, n.2026 rubricato "Criteria generali al riparto" è modificato come segue:



*Al Ministro delle politiche agricole alimentari  
forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca*

1. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Fondo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per almeno l'86 per cento sulla base del "Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica", riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all'articolo 3 del Decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 di istituzione delle mense scolastiche biologiche.
3. Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, cui è stata assegnata la quota parte del Fondo di cui al comma 2, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, una relazione illustrativa delle iniziative realizzate nell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, in valori assoluti. Le relazioni, redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, sono pubblicate nell'apposita sezione del sito web del Ministero.
4. Il Fondo è assegnato per un importo non superiore al 14 per cento a tutte le Regioni e Province autonome, ad eccezione della Regione Emilia Romagna per la quale il livello di informazione e promozione risulta già soddisfatto, e ripartito sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Fonte Istat, con riferimento a ciascun anno scolastico.
5. Il Fondo di cui al comma 4, deve essere utilizzato per iniziative, di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inviano entro il 31 luglio di ogni anno una relazione illustrativa dei progetti e delle iniziative intraprese nelle scuole, compreso il numero degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione e promozione nelle scuole.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari  
forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca*

6. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del “Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica”, riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all’articolo 3 del Decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 di istituzione delle mense scolastiche biologiche e sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Fonte Istat, pubblicata sul sito istituzionale del MIUR.
2. L’art. 4 del Decreto Interministeriale 22 febbraio 2018, n. 2026 rubricato “Assegnazione e condizioni di spesa” è modificato come segue:
  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assegnatarie della quota del fondo di cui all’art. 3 comma 2, trasferiscono le risorse assegnate annualmente ai soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 3 del decreto del 18 dicembre 2017 n. 14771 ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica.
  2. Il contributo a favore delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti non può superare l’importo massimo del 16 per cento del fondo di cui all’art. 1 comma 1.
  3. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verificano che:
    - a) le stazioni appaltanti, iscritte all’elenco di cui all’articolo 3 del decreto del 18 dicembre 2017 n. 14771, hanno osservato le disposizioni contenute nell’articolo 102, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
    - b) i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica, iscritti all’elenco di cui all’articolo 3 del decreto del 18 dicembre 2017 n. 14771, hanno rispettato quanto disposto dall’articolo 3, comma 8 dello stesso decreto.

Le verifiche sono effettuate sulla base della documentazione prodotta ed a seguito di specifica richiesta di accesso al fondo avanzata dalle stazioni appaltanti e dai soggetti eroganti il servizio di mensa biologica alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del territorio di competenza.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari  
forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca*

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano utilizzano direttamente o trasferiscono ai Comuni una quota delle risorse assegnate annualmente con il decreto di cui all'art. 3, comma 4, per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione finalizzate a:
  - a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
  - b) favorire una corretta informazione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in età scolare, sui principi della sostenibilità dell'agricoltura biologica, dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio, nonché del rispetto del cibo, con riferimento all'art. 10 della legge 19 agosto 2016, n. 166, relativamente alle misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono trasferire, se del caso, tutta o parte della quota di cui all'art. 3, comma 4, ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 3 del decreto del 18 dicembre 2017 n. 14771 ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica.
6. Eventuali risorse rese disponibili a seguito delle attività di verifica di cui al comma 3, possono essere utilizzate per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4.

**Art. 2**

*(Entrata in vigore)*

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari  
forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca*

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Allegato 2

9 maggio 2019  
C. Rossi



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/78/CU07/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE RECANTE  
LA MODIFICA DEL DECRETO DEL 22 FEBBRAIO 2018, N. 2026, DEL  
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, DI  
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA, CHE DEFINISCE I CRITERI E LE MODALITA' DI  
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE**

*Intesa, ai sensi dell'articolo 64, comma 5-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,  
convertito dalla legge n. 96 del 2017*

***Punto 7) O.d.g Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti all'art 1:

**al comma 1:**

al punto 2 sostituire le parole: "80 per cento" con le parole "86 per cento";

al punto 4 sostituire le parole "20 per cento" con le parole: "14 per cento" e dopo le parole "Province Autonome inserire le seguenti: "ad eccezione della Regione Emilia-Romagna per la quale il livello di informazione e promozione risulta già soddisfatto,...";

**al comma 2:**

al punto 2) sostituire le parole "10 per cento" con le parole "16 per cento".

Roma, 9 maggio 2019